



PROVINCIA DI TORINO  
COMUNE DI BRICHERASIO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE N.53**

**OGGETTO: COSTITUZIONE DI DUE NUOVE SOCIETA' DA PARTE DI "ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A." E MODIFICAZIONE DELLO STATUTO SOCIALE**

L'anno duemilaundici addì trenta del mese di novembre alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente		Presente
1. MERLO Ilario - Presidente	Sì	10. BERTOLINO Renato - Consigliere	Sì
2. CHIAPPERO Daniela - Vice Sindaco	Sì	11. ALLOA Paolo - Consigliere	Sì
3. FALCO Mauro - Assessore	Sì	12. PICOTTO Giorgio - Consigliere	Sì
4. MARCELLO Giacomo - Assessore	Sì	13. GARZENA Annamaria - Consigliere	Sì
5. BOSIO Luigi - Consigliere	Sì	14. BALLARI Simone - Consigliere	Sì
6. DEMARIA Imelda - Assessore	Sì	15. BONANSEA Claudio - Consigliere	Giust.
7. MERLO Sergio - Assessore	Sì	16. GRANERO Mauro - Consigliere	Giust.
8. LASAGNO Franco - Assessore	Sì	17. MORERO Daniele - Consigliere	Sì
9. BIANCIOTTO Aldo - Consigliere	Sì		
		Totale Presenti:	15
		Totale Assenti:	2

Assume la presidenza il Sindaco Sig. MERLO Ilario

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 30/11/2011

**OGGETTO: COSTITUZIONE DI DUE NUOVE SOCIETA' DA PARTE DI "ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A." E MODIFICAZIONE DELLO STATUTO SOCIALE**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:

il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

il responsabile del servizio ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, hanno espresso parere favorevole;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 13 in data 20/03/2006, esecutiva a termini di legge, riguardante: “Approvazione scorporo impianti, reti e altre dotazioni patrimoniali e approvazione Statuto nuova Società proprietaria dei beni” – approvata dal Consiglio Comunale;
- n. 33 in data 24/09/2008, esecutiva a termini di legge, riguardante: “Approvazione modifiche allo Statuto Acea Pinerolese Industriale S.p.A.”- che non veniva approvata dal Consiglio Comunale perché questo riteneva che l’allargamento della base societaria si sarebbe dovuto operare unicamente dopo l’accertamento delle attività da scorporare;

CONSIDERATA la Relazione del Sindaco

RILEVATO

- che la previgente disciplina nazionale sui servizi pubblici locali di rilevanza economica, poi oggetto d’abrogazione per referendum (art. 23-bis, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in l. 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i.), imponeva agli enti che intendessero gestire tali servizi di rivolgersi in via ordinaria al mercato, anche nella forma della società a partecipazione mista pubblica e privata, affermando l’eccezionalità di tutte le diverse forme di affidamento e gestione, in particolare di quella c.d. *in house providing* elaborata dalla giurisprudenza comunitaria, delle quali perciò disponeva la cessazione anticipata al 31 dicembre 2011 (c.d. “privatizzazione” dei servizi pubblici locali);

- che il 12 giugno 2011 si è tenuto il referendum popolare che ha abrogato l’indicata disciplina di legge statale, cui è seguito un decreto legge poi convertito in legge recante “*Adeguamento della disciplina sui servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell’Unione europea*” (art. 4, d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148);

- che la nuova disciplina sull’affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica espressamente eccettua il servizio idrico integrato (art. 4, co. 34°, d.l. n. 138/2011, cit.), il cui affidamento resta disciplinato dalle norme e dai principi del diritto comunitario (Corte Cost. 26 gennaio 2011, n. 24), i quali ammettono per gli enti locali il ricorso all’autoproduzione del servizio nella forma *in house providing* sempreché sussistano due requisiti: che gli enti locali esercitino sul soggetto gestore un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi; che il soggetto gestore realizzi la parte più importante della propria attività con l’amministrazione o le

amministrazioni che lo controllano (*in primis* Corte Giustizia Ce, 18 novembre 1999, in causa C-107/99, *Teckal s.r.l. c. Comune di Viano e Azienda Gas-Acqua Consorziale - AGAC di Reggio Emilia*);

- che la nuova disciplina di legge statale si applica invece ad altri servizi pubblici di rilevanza economica, tra cui quelli del ciclo dei rifiuti e del teleriscaldamento, imponendo agli enti locali di verificare la realizzabilità di una gestione concorrenziale degli indicati servizi, cioè una gestione caratterizzata dalla presenza sul mercato di più operatori tra loro in concorrenza, limitando l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui la libera iniziativa economica privata non sia idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità (art. 4, co. 1°, d.l. n. 138/2011, cit.).

- che in particolare la legge impone la seguente alternativa:

- a) realizzare una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, escludendo diritti d'esclusiva nella gestione, nel qual caso nessuna limitazione è imposta alla forma d'affidamento e gestione *in house providing* elaborata dalla giurisprudenza comunitaria, fermo restando che il gestore pubblico - non godendo di diritti d'esclusiva - opererà in un mercato aperto anche ad altri operatori economici, i quali potranno ivi liberamente prestare i servizi in concorrenza con il gestore pubblico (art. 4, co. 1° e 8°, d.l. n. 138/2011, cit.);
- b) sottrarre motivatamente alla liberalizzazione determinati settori di servizi pubblici locali, attribuendo o mantenendo diritti d'esclusiva, nel qual caso s'impone all'ente di rivolgersi al mercato per l'affidamento della gestione del servizio, anche nella forma della società a partecipazione mista pubblica e privata, il cui socio privato deve essere scelto con gara pubblica che abbia ad oggetto al tempo stesso la qualità di socio in misura non inferiore al 40% del capitale sociale, nonché specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, residuando quale ipotesi eccezionale - in particolare per affidamenti che non superino il valore annuale di € 900.000,00 - una gestione in esclusiva nella forma *in house providing* (art. 4, co. 2° e co. 8°-13°, d.l. n. 138/2011, cit.);

- che le gestioni *in house providing* non conformi a quanto sopra indicato sono sottoposte alla cessazione *ex lege* alla data del 31 marzo 2012 (art. 4, co. 32°, *lett. a*, d.l. n. 138/2011, cit.);

#### DATO ATTO

- che questo Comune è socio della società pubblica "ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.", la quale ha ricevuto nella forma *in house providing* l'affidamento del servizio pubblico del ciclo idrico integrato con effetto sino al 31 dicembre 2023 per il territorio definito d'intesa con l'Autorità d'Ambito n. 3 Torinese;

- che altresì "ACEA Pinerolese Industriale S.p.A." ha ricevuto sempre nella forma *in house providing* l'affidamento del servizio pubblico del ciclo dei rifiuti con effetto sino al 31 dicembre 2029 per il territorio dei quarantasette Comuni soci che compongono il "Bacino Pinerolese di gestione dei rifiuti";

- che infine "ACEA Pinerolese Industriale S.p.A." ha ricevuto sempre nella forma *in house providing* l'affidamento del servizio pubblico del teleriscaldamento con effetto sino al 30 giugno 2030 per il territorio del Comune di Pinerolo, ed altresì per il territorio degli altri Comuni soci che esercitino il proprio diritto di aderire al servizio alle condizioni anche tariffarie stabilite dall'apposita convenzione-quadro;

- che in ragione della nuova disciplina di legge statale le ultime due gestioni - ciclo dei rifiuti e teleriscaldamento - sono sottoposte alla cessazione *ex lege* alla data del 31 marzo 2012, in quanto affidate ad "ACEA Pinerolese Industriale S.p.A." nella forma *in house providing* in esclusiva e per valori annuali superiori alla soglia annuale di € 900.000,00 (art. 4, d.l. n. 138/2011, cit.);

## RICORDATO

che l'organo amministrativo di "ACEA Pinerolese Industriale S.p.A." già nel vigore della previgente disciplina (art. 23-bis, d.l. n. 112/2008, cit.) aveva predisposto un progetto di prosecuzione delle gestioni in essere nelle forme ammesse dalla legge, che prevedeva in particolare:

(a) la costituzione di due nuove società, inizialmente partecipate per intero dalla società pubblica "ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.", alle quali conferire in natura i rami aziendali "Ciclo dei rifiuti" e "Teleriscaldamento", eccettuando dal conferimento e quindi mantenendo alla controllante pubblica la titolarità delle reti, impianti e altri beni immobili nonché le risorse necessarie a fornire al gruppo i servizi generali;

(b) l'apertura del capitale delle due nuove società a soci privati scelti con procedure competitive a evidenza pubblica, ai quali attribuire una partecipazione solo di minoranza al capitale delle due nuove società (tra il 40% e il 48%) e altresì compiti operativi connessi alla gestione dello specifico servizio pubblico, ai sensi della nuova disciplina di legge statale;

(c) il mantenimento della gestione del servizio pubblico locale del ciclo idrico integrato in capo ad un soggetto a totale partecipazione pubblica, anche tramite la costituzione di una nuova società partecipata interamente da "ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.";

- che il progetto era stato presentato ai singoli Comuni soci ai fini della discussione ed approvazione nei rispettivi Consigli Comunali, quale atto prodromico alla successiva approvazione in assemblea sociale dei Sindaci;

## CONSIDERATO

- che i contenuti dell'originario progetto di prosecuzione delle gestioni in essere restano tuttora validi, poiché trattasi di soluzioni ammesse anche dalla nuova disciplina d'adeguamento al referendum popolare;

- che la conferma dell'originario progetto è inoltre coerente con la clausola di salvezza contenuta nella nuova disciplina, che eccettua dalla cessazione anticipata gli affidamenti oggetto di procedure "già avviate" alla data del 13 agosto 2011 (art. 4, co. 35°, lett. a, d.l. n. 138/2011, cit.);

- che alla data del 13 agosto 2011 alcuni Comuni soci di "ACEA Pinerolese Industriale S.p.A." avevano già approvato nei rispettivi organi consiliari il progetto di prosecuzione delle gestioni in essere, sicché a tale data era già avviato il procedimento destinato a scaturire nella definitiva approvazione dell'operazione in sede d'assemblea straordinaria della società, con conseguente salvezza della relativa procedura;

## RITENUTO IN PARTICOLARE

### ***quanto al servizio pubblico del ciclo idrico integrato:***

- che restano valide le ragioni che a suo tempo hanno fondato l'affidamento del servizio pubblico locale del ciclo idrico integrato al gestore pubblico "ACEA Pinerolese Industriale S.p.A." nella forma *in house providing*, che permane quale forma preferibile di gestione per il territorio dei Comuni soci, salvo che sia diversamente disposto dalla legge;

- che dopo il referendum abrogativo del 12 giugno 2011 nessuna disposizione di legge vieta la prosecuzione nella forma *in house providing* della gestione del ciclo idrico integrato, essendo venuto meno il vincolo *ex lege* di rivolgersi in via ordinaria al mercato e riespandendosi le norme ed i principi del diritto comunitario, che ammettono l'indicata forma di gestione *in house providing*;

- che pertanto deve accogliersi la proposta a suo tempo già portata agli enti locali soci, che prevede il mantenimento della gestione del servizio idrico integrato in capo ad un soggetto a totale partecipazione pubblica;

- che tale soggetto eventualmente può anche essere una nuova società partecipata interamente da "ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.", cui conferire il relativo ramo d'azienda di gestione del ciclo

idrico integrato, ma solo ove ciò sia ritenuto necessario o utile ai fini del controllo sulla gestione, della pianificazione degli investimenti, della maggiore razionalizzazione delle spese, o della valorizzazione delle risorse, fermo restando che in tal caso dovranno essere eccettuati dal conferimento e quindi mantenuti alla controllante pubblica la titolarità delle reti, impianti e altri beni immobili nonché le risorse necessarie a fornire al gruppo i servizi generali;

RITENUTO INOLTRE

**quanto ai servizi pubblici del ciclo dei rifiuti e del teleriscaldamento:**

**a)** - che anche per essi restano valide le ragioni che a suo tempo ne hanno fondato l'affidamento al gestore pubblico "ACEA Pinerolese Industriale S.p.A." nella forma *in house providing*, che permane quale forma preferibile di gestione per il territorio dei Comuni soci, salvo che sia diversamente disposto dalla legge;

- che tra i presupposti tassativamente definiti dalla nuova legge statale per mantenere oltre il 31 marzo 2012 la forma di gestione *in house providing* non sono contemplati quelli che hanno giustificato e tuttora fondano l'affidamento dei due servizi pubblici al gestore pubblico "ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.";

- che in particolare per entrambi i servizi non ricorre l'ipotesi di un valore annuale d'affidamento pari o inferiore ad € 900.000,00, che consentirebbe la prosecuzione con diritto d'esclusiva delle indicate gestioni pubbliche nella forma *in house providing* (art. 4, co. 13°, d.l. n. 138/2011, cit.);

- che altresì negli indicati settori non ricorrono allo stato le condizioni per addivenire ad una liberalizzazione del servizio pubblico, la quale consentirebbe la prosecuzione senza esclusiva delle gestioni *in house providing* con diritto di altri operatori economici di accedere al mercato ed ivi prestare il servizio in concorrenza con il gestore pubblico;

- che in particolare, quanto al settore del ciclo dei rifiuti, non risulta espressamente abrogata la norma del c.d. Codice dell'Ambiente che, ancora oggi, attribuisce ai Comuni in regime di privativa la gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento (art. 198, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

- che inoltre allo stato non si ravvisano soluzioni organizzative idonee a garantire un'utile presenza di più operatori economici dediti in concorrenza tra loro alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, poiché ciò determinerebbe rilevanti aumenti dei costi - per la sovrapposizione dei turni di passaggio degli automezzi e la proliferazione delle dotazioni per il conferimento e la raccolta - con disfunzioni organizzative che andrebbero a detrimento della qualità, efficacia ed economicità del servizio, in danno agli utenti;

- che infine, quanto al settore del teleriscaldamento, non si ravvisano ragioni che possano indurre a modificare l'originaria scelta di un affidamento in fase d'avvio alla stessa società che gestisce il servizio di distribuzione gas - cioè "ACEA Pinerolese Industriale S.p.A." - in ragione dell'interdipendenza tra i due servizi, che sono caratterizzati da unicità di utenza, cosicché via via che aumentano le utenze servite dal teleriscaldamento diminuiscono quelle servite dal gas metano;

- che in particolare la concorrenza tra il gestore del servizio di distribuzione gas ed uno o più gestori del servizio del teleriscaldamento pregiudicherebbe la massima estensione di quest'ultimo, che invece i Comuni interessati hanno voluto favorire, in conformità altresì con il Piano energetico ambientale regionale, il quale prevede che il teleriscaldamento deve essere fortemente incentivato ogniqualvolta sul territorio regionale si presentino le utenze energetiche idonee (d.C.R. Piemonte 3 febbraio 2004, n. 351-3642, in B.U.R. Piemonte, Suppl. al n. 11 del 18 marzo 2004);

- che per tutto quanto sopra deve confermarsi allo stato la sottrazione alla liberalizzazione del servizio pubblico locale del ciclo dei rifiuti e di quello del teleriscaldamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, co. 2°-4°, d.l. n. 138/2011, cit.;

**b)** - che con il permanere dei diritti di esclusiva la prosecuzione delle indicate gestioni *in house*

*providing* del ciclo dei rifiuti e del teleriscaldamento è consentita soltanto con un mutamento della forma di gestione, da *in house providing* a società a partecipazione mista pubblica e privata, che trova titolo di compatibilità con l'ordinamento nazionale e comunitario nella procedura competitiva a evidenza pubblica di scelta dei soci privati (art. 4, co. 12°, d.l. n. 138/2011, cit.).

- che in particolare secondo la disciplina a regime l'affidamento a società mista deve avvenire secondo procedure conformi al diritto comunitario ed aventi ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio al quale conferire una partecipazione non inferiore al 40% e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, per un tempo correlato all'intera durata del servizio stesso e, ove ciò non si verifichi, con possibilità di procedere a nuovo affidamento (art. 4, co. 12°, d.l. n. 138/2011, cit.);

- che invece secondo la diversa disciplina transitoria le gestioni affidate a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio privato sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, cessano alla data prevista nel contratto di servizio, con conseguente possibilità di un affidamento per il solo periodo residuo seppur sempre prevedendo una gara a doppio oggetto: la partecipazione finanziaria e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (art. 4, co. 32°, *lett. c*, d.l. n. 138/2011, cit.);

- che l'affidamento in società mista conforme alla disciplina transitoria mantiene in vita l'originario affidamento attraverso una procedura in sanatoria della sopravvenuta invalidità che si sarebbe prodotta oltre il termine del 31 marzo 2012, attraverso un mutamento della forma di gestione per il solo periodo residuo di affidamento: da *in house providing* a società a partecipazione mista pubblica e privata;

- che l'indicata procedura in sanatoria è perciò da intendersi nella piena disponibilità del soggetto gestore, che purché si conformi alla descritta disciplina è posto nella condizione di salvaguardare sino al termine naturale di scadenza il rapporto economico-giuridico instaurato con l'affidamento *in house providing*;

**c)** - che l'indicato mutamento della forma di gestione da *in house providing* a società a partecipazione mista pubblica e privata, oltre a consentire di preservare le attuali gestioni del ciclo dei rifiuti e del teleriscaldamento sino alle scadenze naturali previste dai contratti di servizio (31 dicembre 2029 per il ciclo dei rifiuti; 30 giugno 2030 per il teleriscaldamento), mantiene seppure in diversa forma la tradizione di una partecipazione pubblica di controllo sul gestore del servizio, che ha sempre influito positivamente sull'economicità e adeguatezza della gestione, mentre l'istituto della concessione ed *a fortiori* dell'appalto è caratterizzato dall'assenza in capo al concedente di un controllo interno all'organizzazione del terzo concessionario;

- che inoltre l'indicata operazione consente di preservare il rilevante patrimonio tecnico-gestionale locale acquisito e implementato dalla società pubblica "ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.", che sinora è stata in grado di conciliare le necessità di un'efficace gestione con una particolare sensibilità per le realtà municipali presenti nel territorio;

- che altresì è ragionevole ritenere che vi sia un interesse a partecipare alle sopra indicate gare per la scelta dei soci privati nelle due nuove società del ciclo dei rifiuti e del teleriscaldamento quanto meno da parte delle imprese che oggi svolgono servizi al gestore *in house* "ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.", e che pertanto non andranno deserte le gare per la selezione di tali soci privati;

**d)** - che la gara pubblica di scelta dei soci privati non può avere ad oggetto l'acquisto o la sottoscrizione di una parte delle azioni dell'attuale gestore pubblico "ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.", perché il capitale di quest'ultimo è *ex lege* interamente pubblico e incedibile, trattandosi di società pubblica titolare di reti, impianti e altre dotazioni di servizio pubblico (art. 113, co. 13°, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

- che inoltre è necessario evitare che i soci privati partecipino al rischio di gestione (utili o perdite)

per settori di attività diversi da quello cui collaborano con specifici compiti operativi - cioè il ciclo dei rifiuti, o il teleriscaldamento - sicché anche sotto tale profilo non può aprirsi ad una commistione di differenti partecipazioni private al capitale del gestore pubblico pluriservizi “ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.”;

e) - che gli indicati obiettivi possono essere perseguiti con la costituzione di due nuove società, inizialmente partecipate interamente da “ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.”, alle quali conferire in natura i rami aziendali “*Ciclo dei rifiuti*” e “*Teleriscaldamento*”, con conseguente apertura del capitale delle due nuove società a soci privati scelti con procedure competitive a evidenza pubblica, ai quali attribuire una partecipazione di minoranza al capitale delle due nuove società (tra il 40% e il 48%) e altresì specifici compiti operativi connessi alla gestione di ciascuno dei due servizi pubblici (art. 4, co. 12°, d.l. n. 138/2011, cit.);

- che dall’indicato conferimento deve essere eccettuata in tutti i casi e quindi mantenuta alla capogruppo pubblica “ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.” la titolarità delle reti, impianti e altri beni immobili oltre alle risorse necessarie a fornire al gruppo i servizi generali;

- che altresì dal conferimento del ramo aziendale “*Ciclo dei rifiuti*” devono essere eccettuate e quindi mantenute alla capogruppo pubblica “ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.” le attività di trattamento dei rifiuti organici, in vista della realizzazione di forme di collaborazione con altri enti o imprese finalizzata alla saturazione della capacità produttiva dell’impianto del Polo ecologico, che diversamente resterebbe sottoutilizzato;

- che questo Comune intende perciò autorizzare la costituzione delle due nuove società miste alle quali conferire in natura gli indicati rami aziendali “*Ciclo dei rifiuti*” e “*Teleriscaldamento*”, destinando una partecipazione di minoranza al capitale di ciascuna di esse (tra il 40% e il 48%) ai soci privati scelti con pubblica gara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, co. 12°, d.l. n. 138/2011, cit.;

f) - che le due nuove società per effetto del conferimento dei rami d’azienda “*Ciclo dei rifiuti*” e “*Teleriscaldamento*” subentrano nella gestione dei servizi pubblici già affidati nella forma *in house providing* alla società pubblica “ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.”; gestione che quindi, per effetto della gara pubblica di scelta del socio privato, prosegue in capo alle due nuove società sino al suo termine naturale di scadenza nella diversa forma della società a partecipazione mista pubblica e privata;

- che nella società mista è di per sé sufficiente definire tra i presupposti e negli atti di gara la partecipazione pubblica degli enti locali realizzata tramite la controllante pubblica “ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.”, mentre non è necessario che la partecipazione pubblica sia giuridicamente qualificata dai requisiti dell’*in house providing*, sicché è possibile dare mandato al Presidente della società affinché modifichi lo statuto sociale di “ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.”, adottando il nuovo testo allegato alla presente deliberazione, il quale ribadisce le clausole statutarie che definiscono i requisiti dell’*in house providing* limitandole alle deliberazioni assembleari, agli altri atti od operazioni degli organi della Società ed ai diritti dei soci che abbiano ad oggetto le gestioni affidate nella predetta forma *in house providing*;

- che inoltre la costituzione delle due nuove società miste non deve pregiudicare la *governance* unitaria dei diversi servizi pubblici locali, che sinora ha saputo produrre rilevanti economie di scala, sicché gli statuti delle due nuove società devono prevedere il vincolo alla nomina degli amministratori tra i soggetti che compongono l’organo amministrativo della stessa controllante pubblica “ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.”;

g) - che la disciplina vigente esclude una partecipazione meramente “finanziaria” del socio privato al capitale di rischio della società mista, imponendo che la gara abbia ad oggetto non soltanto l’acquisto della qualità di socio, ma altresì l’attribuzione al socio privato di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (art. 4, co. 12°, d.l. n. 138/2011, cit.);

- che perciò il bando della procedura competitiva ad evidenza pubblica deve avere ad oggetto: a)

l'acquisto della qualità di socio, che impone all'aggiudicatario l'acquisto o la sottoscrizione a titolo oneroso di una parte del capitale sociale; b) il capitolato d'appalto o di concessione comunitaria degli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio che s'intendono affidare ai soci privati, fissando un eguale termine di cessazione sia della qualità di socio, sia del rapporto di appalto o concessione;

- che tra gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio possono rientrare sia attività costituenti il ciclo dei rifiuti o del teleriscaldamento, sia ulteriori compiti strumentali ("connessi") all'erogazione del servizio pubblico;

- che ove gli specifici compiti operativi attengano a più settori caratterizzati da differenti requisiti di professionalità gli stessi possono essere dedotti in diversi lotti, a ciascuno dei quali collegare una partecipazione al capitale sociale sino ad un valore complessivo non inferiore al 40% del capitale sociale e non superiore a quello che consenta di mantenere il controllo pubblico;

**h)** - che questo Consiglio non esclude allo stato ulteriori forme di partecipazione dei privati alle società miste aventi ad oggetto la gestione del ciclo dei rifiuti e del teleriscaldamento, in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà (art. 118, u.c., Cost.), riservando una parte del capitale della società mista comunque non superiore all'8% agli utenti del servizio pubblico (art. 116, co. 1°, d.lgs. n. 267/2000, cit.), ancor più se essi acquisendo la qualità di socio intendano al tempo stesso assumere un'obbligazione verso la società a partecipare attivamente con compiti operativi connessi alla gestione del servizio, dunque con specifiche prestazioni, soprattutto ove queste non importino una speciale autorizzazione;

- che la prestazione d'utente è di speciale interesse nel settore del servizio pubblico del ciclo dei rifiuti, ove il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riduzione dei rifiuti dipende in gran parte dal comportamento dagli utenti, nonché altresì è coerente con la tradizione di "ACEA Pinerolese Industriale S.p.A." di favorire il coinvolgimento e la partecipazione degli utenti come strumento di gestione del servizio pubblico (carta dei servizi), che sinora ha saputo garantire un'elevata integrazione dell'azienda nel territorio e alti livelli di recupero e riduzione dei rifiuti;

**i)** - che deve essere a tempo determinato e con eguale termine di cessazione l'aggiudicazione sia della qualità di socio della società mista di gestione del ciclo dei rifiuti o del teleriscaldamento, sia del connesso rapporto di appalto o concessione degli specifici compiti operativi, prescrivendo sin dagli iniziali atti di gara la forma di cessazione della qualità di socio dell'impresa privata per il caso che la stessa non risulti più aggiudicataria (art. 4, co. 12°, *lett. b, c*, d.l. n. 138/2011, cit.; Cons. Stato, Ad. Plen., 3 marzo 2008, n. 1; Sez. II, 18 aprile 2007, n. 456);

- che il periodo massimo dell'aggiudicazione deve essere dettato dal tempo necessario a completare l'ammortamento degli investimenti chiesti al socio privato, secondo il piano oggetto dell'aggiudicazione, dunque deve essere fissato dagli atti di gara in coerenza con il tipo dei servizi oggetto dell'aggiudicazione e con la natura del rapporto giuridico con l'aggiudicatario (art. 4, co. 11°, *lett. c*, d.l. n. 138/2011, cit.).

## TUTTO CIO' PREMESSO CONSIDERATO E RILEVATO

Richiamate le ragioni in premessa citate che giustificano la proposta oggetto di deliberazione;

Visto l'art. 42, co. 2°, *lett. e*), d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" ;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49, co. 1°, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Sentito il Sindaco:

L'art.23/bis di legge del 25 giugno 2008 - convertito in legge il 6 agosto 2008 - disciplina la materia dell'affidamento dei servizi pubblici - di rilevanza economica imponendo agli enti che intendano gestire tali servizi a rivolgersi al mercato, obbligando a cedere almeno il 40% ai privati, disponendo la cessazione al 31 dicembre 2011 di tutte le diverse forme di gestione.

Rilevato che viene esclusa da questa disciplina la gestione dell'acqua in quanto il referendum popolare ha abrogato l'indicata disciplina di legge statale consentendo agli Enti la gestione del servizio nella forma in house: introducendo solo alcune clausole.

Considerato che il Comune di Bricherasio è socio della Società pubblica ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., la quale ha ricevuto nella forma in house l'affidamento del servizio pubblico del ciclo idrico integrato, definito d'intesa con l'Autorità d'Ambito n. 3 Torinese, servizio questo che può essere mantenuto inalterato. Non così invece per l'affidamento del servizio pubblico del ciclo dei rifiuti che l'ACEA gestisce per il territorio dei 47 Comuni che compongono il Bacino Pinerolese, e per l'affidamento delle reti Gas che l'ACEA Pinerolese Industriale gestisce come teleriscaldamento e gestione del calore.

Per far fronte a questa legge la proposta è quella di costituire 2 nuove società inizialmente partecipate interamente da ACEA alla quale conferire in natura i rami aziendali: ciclo dei rifiuti e teleriscaldamento, con conseguente apertura del capitale delle due nuove società a soci privati – contestualmente con apposito bando.

Sottolineato che mantenendo in capo alla controllante pubblica ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. la titolarità delle reti, impianti e altri beni immobili, resterebbero inalterati i beni dei Comuni soci.

Sentito il cons. Garzena, il quale dà atto di quanto sia complesso l'argomento qui trattato e chiede al Segretario Comunale informazioni riferendosi al fatto che alcuni colleghi hanno espresso perplessità. Non può negarsi, riferisce il Segretario Comunale, che tali perplessità sussistano.

Sentito il Consigliere Falco, il quale, nel concordare sulla delicatezza dell'argomento, chiede di ascoltare in merito il cons. Bosio, già facente parte del Consiglio di Amministrazione dell'ACEA, e, attualmente, delegato dal Sindaco del Comune di Bricherasio ai rapporti del Comune con l'ACEA stessa.

Sentito, quindi, il Consigliere Bosio, il quale precisa che l'atto sottoposto all'esame del Consiglio Comunale è stato redatto con il supporto giuridico di un legale, e coglie l'occasione per ripercorrere la storia dell'ACEA, giungendo al momento in cui si era arrivati alla proposta di affidare in house i servizi pubblici già gestiti dall'ACEA e cioè le risorse idriche, la gestione dei rifiuti, l'energia. L'affidamento in house avrebbe comportato la possibilità di procedere all'appalto senza gara per la sola gestione dei servizi indicati. La immissione del capitale privato nella misura del 40% sull'intera ACEA, infatti, avrebbe determinato anche la partecipazione dei privati stessi alla proprietà delle reti e degli impianti, alla cui costituzione hanno contribuito la maggior parte dei Comuni aderenti all'ACEA. La perplessità scaturisce dall'improvvisa accelerazione che il procedimento ha avuto in questo scorcio di anno, considerato che si è in difetto da anni. D'altra parte, nell'ottica della liberalizzazione dei servizi pubblici cui la recente legislazione pare tendere, consiglia l'adozione di questo atto.

Sentito il cons. Ballari, il quale viepiù manifesta la propria perplessità, nella considerazione che, nell'ambito di un quadro normativo in continua trasformazione, sono privilegiate e notevolmente spinte dalle disposizioni normative che obbligano le Amministrazioni pubbliche a consentire l'accesso ai privati nei pubblici servizi, ponendo quindi questi ultimi sul libero mercato. In alternativa alla liberalizzazione di settori mediante la creazione di società miste, qualora si dovessero verificare particolari situazioni in deroga, quali sono i criteri da adottare perché ciò sia possibile, e, soprattutto, chi determina tali criteri. A suo avviso, solo il pronunciamento di un Organo Superiore può determinare il propendere o meno per la scelta di sottrarre alcuni settori, quali quelli oggetto della presente proposta, alla concorrenza, affidandoli in house a società miste, a capitale pubblico/privato, non può certo essere l'ACEA stessa a determinarsi in merito.

Inoltre si chiede se questi nuovi assetti societari vadano in qualche modo a toccare i proventi, derivanti ai singoli Comuni da una siffatta gestione, e, se sì, in quale misura..

Sentito il Sindaco, il quale, dato atto della acutezza e precisione delle richieste del cons. Ballari, gli risponde che il Comune si affida a quanto rappresentato negli atti e nei documenti ufficiali dell'ACEA. Resta, senz'altro, la perplessità circa i problemi rilevati dal cons. Ballari.

Sentito il cons. Bosio, il quale riferisce che alcuni Comuni facenti parte dell'ACEA pinerolese hanno rifiutato di adottare la deliberazione proposta, e, lo stesso Comune di Bricherasio, in due diverse sedute del Consiglio Comunale (20 marzo 2006 e 24 settembre 2008) aveva adottato atti con i quali non approvava lo scorporo di impianti, reti e altre dotazioni patrimoniali, nonché modifiche dello Statuto della Società ACEA pinerolese

S.p.a., coerente già allora con la manifestazione di perplessità più volte e da varie parti in questa sessione consiliare avanzate. Si può solo aggiungere che verranno individuati degli ambiti entro cui potranno essere indicate le caratteristiche delle deroghe e dei criteri da adottarsi per la scelta tra appalto pubblico e affidamento della gestione in house. Si può dire che il presente atto viene adottato in un momento in cui una lacuna legislativa consente questo modo di agire, fermo restando che la procedura di affidamento verrà fatta dall'ACEA pinerolese.

Per quanto attiene l'andamento degli utili, lo stesso dovrebbe assumere un trend positivo e crescente. Potenzialmente l'incasso dovrebbe essere maggiore, quanto meno per la considerazione che le società di gestione di nuova creazione dovranno versare un canone per l'utilizzo delle reti e gli impianti attraverso cui vengono veicolate gas ed acqua.

Sentito il cons. Ballari il quale pur concordando sul mantenimento del patrimonio in capo al capitale pubblico, rimane in dubbio per le considerazioni più sopra evidenziate, nonostante le delucidazioni e l'approfondimento derivante dalla relazione del cons. Bosio, che, a tale proposito, ringrazia.

Sentito il cons. Garzena, il quale, nella propria qualità di capogruppo di Minoranza dichiara: *“Siamo sicuramente convinti dell'importanza di preservare il patrimonio pubblico e separare quindi la gestione dalle proprietà (reti, impianti...) che sono un capitale pubblico incredibile. Permangono numerosi dubbi sulla legittimità di questo atto, che la risposta della Segretaria comunale non è riuscita a fugare. Pertanto il nostro voto sarà di astensione”*.

Sentito il cons. Bosio, Capogruppo di Maggioranza, il quale dichiara che, per le motivazioni scaturenti dalla approfondita discussione fin qui svoltasi, il proprio Gruppo è favorevole all'adozione della deliberazione proposta

Con voti espressi nelle forme di legge

<b>PRESENTI N.:</b>	<b>15</b>
<b>VOTANTI N. :</b>	<b>12</b>
<b>ASTENUTI N. :</b>	<b>3</b>
<b>VOTI FAVOREVOLI N.</b>	<b>12</b>
<b>VOTI CONTRARI N. :</b>	<b>==</b>

## **DELIBERA**

1. di approvare – autorizzando a tal fine l'organo amministrativo di “ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.” alle operazioni eventualmente necessarie - il mantenimento della gestione del servizio pubblico locale del ciclo idrico integrato in capo ad un soggetto a totale partecipazione pubblica, anche ed eventualmente tramite la costituzione di una nuova società di capitali partecipata interamente da “ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.”, ma solo ove ciò sia ritenuto necessario o utile ai fini del controllo sulla gestione, della pianificazione degli investimenti, della maggiore razionalizzazione delle spese, o della valorizzazione delle risorse, fermo restando che in tal caso la nuova società, retta dallo statuto qui approvato come allegato “A” e denominata “ACEA Acque”, dovrà essere costituita mediante conferimento in natura del ramo aziendale avente ad oggetto la gestione del servizio idrico integrato eccettuando dal conferimento - e quindi mantenendo alla controllante pubblica “ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.” - la titolarità delle reti, impianti e altri beni immobili nonché le risorse necessarie a fornire al gruppo i servizi generali;
2. di approvare – autorizzando a tal fine l'organo amministrativo di “ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.” a compiere - le operazioni necessarie alla prosecuzione delle gestioni dei servizi pubblici locali del ciclo dei rifiuti e del teleriscaldamento nella forma della società a partecipazione mista pubblica e privata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, co. 32° e co. 12°, d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148; scelta da intendersi sottoposta alla condizione risolutiva - al termine del rapporto pluriennale con i soci privati - del venire meno del vincolo *ex*

*lege* all'ordinario affidamento mediante gara pubblica dei servizi pubblici locali gestiti con diritti d'esclusiva;

3. per l'effetto di quanto disposto al precedente punto 2), di approvare – autorizzando a tal fine l'organo amministrativo di “ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.” a compiere - le operazioni necessarie alla costituzione di due nuove società di capitali, denominate “ACEA Ambiente” e “ACEA Power”, inizialmente partecipate al 100% da “ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.”, rette dagli statuti qui approvati come allegati “B” e “C”, mediante conferimento in natura dei rami aziendali rispettivamente del “Ciclo dei rifiuti” e del “Teleriscaldamento”, eccettuando dal conferimento e quindi mantenendo alla controllante pubblica “ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.” la titolarità delle reti, impianti e altri beni immobili, le risorse necessarie a fornire al gruppo i servizi generali, nonché le attività di trattamento dei rifiuti organici;
4. di autorizzare la nomina di Roberto Prinzi quale rappresentante delle costituende società “ACEA Ambiente”, “ACEA Power” e, ove costituita, “ACEA Acque”;
5. sempre per l'effetto di quanto disposto al precedente punto 2), di approvare – autorizzando a tal fine l'organo amministrativo di “ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.” a compiere - le operazioni necessarie all'apertura del capitale delle due nuove società “ACEA Ambiente” e “ACEA Power” a soci privati selezionati con procedure competitive a evidenza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, co. 32° e co. 12°, d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148, precisando che:
  - a) le due gare dovranno avere ad oggetto l'acquisto della qualità di socio delle due nuove società e l'attribuzione agli stessi soci privati di specifici compiti operativi connessi alla gestione del rispettivo servizio;
  - b) l'acquisto della qualità di socio dovrà avere ad oggetto una partecipazione di minoranza al capitale delle due società, compresa tra il 40% e il 48%, e dovrà essere configurato come effetto giuridico della cessione agli aggiudicatari - sin d'ora autorizzata da questo Comune - di una parte delle partecipazioni detenute da “ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.” nelle due società, e/o come effetto della sottoscrizione da parte degli aggiudicatari di nuove partecipazioni frutto di un aumento di capitale delle due società, in tutti i casi a pagamento;
  - c) tra gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio ed oggetto dell'aggiudicazione ai soci privati potranno essere indicate sia attività costituenti il ciclo dei rifiuti o del teleriscaldamento, sia compiti strumentali all'erogazione del servizio pubblico, ivi comprese le attività oggi affidate a terzi, a partire dalla cessazione dei relativi rapporti giuridici e salvo rinuncia o novazione;
  - d) ove gli specifici compiti operativi siano caratterizzati da differenti requisiti di professionalità gli stessi potranno definire distinti lotti, a ciascuno dei quali collegare l'acquisto o la sottoscrizione di una parte del capitale sociale, fermo restando che ai soci privati dovrà essere complessivamente attribuita una partecipazione non inferiore al 40% e non superiore a valori che consentano di mantenere il controllo di “ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.” sulle due società (48%).
  - e) gli atti di gara potranno favorire ove possibile ulteriori forme di partecipazione dei privati, riservando una parte delle partecipazioni delle società agli utenti del servizio pubblico che, acquisendo la qualità di socio, intendano al tempo stesso assumere un'obbligazione verso la società a partecipare attivamente con specifiche prestazioni operative connesse alla gestione del servizio;
  - f) in tutti i casi la partecipazione dei soci privati dovrà avere termine finale fissato dagli atti di gara in coerenza con il tipo dei servizi oggetto dell'aggiudicazione, con la natura del rapporto giuridico con l'aggiudicatario e con il tempo necessario a completare l'ammortamento degli investimenti eventualmente chiesti al socio privato, secondo il piano oggetto

dell'aggiudicazione, fissando un eguale termine di cessazione sia della qualità di socio, sia del connesso rapporto di appalto o concessione, e stabilendo la cessazione della qualità di socio dei privati ove gli stessi non siano più aggiudicatari;

6. di dare mandato al Presidente di “ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.” affinché possa modificare lo statuto sociale della stessa società adottando il nuovo testo qui approvato come allegato “D”;
7. di dare altresì mandato al Presidente di “ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.” affinché possa apportare ed eseguire le integrazioni o le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie rispetto a quanto indicato ai precedenti punti e agli allegati alla presente deliberazione, aventi carattere non sostanziale e comunque rispettose dei criteri e degli indirizzi fondamentali deliberati con il presente atto;
8. di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, a partecipare all'Assemblea Straordinaria dei Soci della società “ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.” per l'espressione del voto favorevole relativamente ai precedenti punti e agli allegati, con mandato ad approvare le integrazioni o le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie rispetto agli stessi, aventi carattere non sostanziale e comunque rispettose dei criteri e degli indirizzi fondamentali deliberati con il presente atto;

DG/cd

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
MERLO Ilario

IL SEGRETARIO COMUNALE  
D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni

consecutivi dal \_\_\_\_\_

Bricherasio, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

DIVENUTA ESECUTIVA in data \_\_\_\_\_

- per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art.134 T.U. 267/2000

Lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna